

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 giugno 2019, n. 24926 - Infortunio durante la manovra di sistemazione di un carico di reti sul camion con rimorchio mediante carrello elevatore. Rischi interferenziali

Dettagli

Categoria: Cassazione penale (/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=138)
< Visite: 688

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 giugno 2019, n. 24926 - Infortunio durante la manovra di sistemazione di un carico di reti sul camion con rimorchio mediante carrello elevatore. Rischi interferenziali

- Rischio da Interferenza (/index.php?option=com_content&view=article&id=3955&Itemid=37)

Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 09/04/2019

Fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova dell' 8.04.2015, assolveva F.L. per non aver commesso il fatto e, riconosciute a G.F. e F.F., le attenuanti generiche equivalenti alla contestate aggravanti, riduceva la pena inflitta a mesi due di reclusione ciascuno, revocando la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisoria.

1.1 Le imputazioni sono così articolate:

F.F., delegato alla sicurezza della ditta Veneta reti s.r.l., con stabilimento produttivo in Loreggia, G.F., quale legale rappresentante e datore di lavoro della società autotrasporti G. s.r.l., con sede in Bastia Umbra, per colpa generica e in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro cagionavano a L.G., dipendente autista del G., lesioni gravi, a seguito di una manovra di sistemazione del carico delle reti sul camion con rimorchio, mediante carrello elevatore condotto da un dipendente della Veneta reti S.r.l., che lo urtava con la parte posteriore mentre il L.G. si trovava a terra, nella zona di manovra, e rimaneva così schiacciato contro le reti.

In particolare, al F.F. si contestava la violazione dell'art. 26 comma 1 lett. b) D.lgs n.81/2008 (/index.php?option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-

81&Itemid=59&layout=default) in quanto non aveva fornito alla società Autotrasporti le dettagliate informazioni riguardanti gli specifici rischi nell'ambiente di lavoro in cui il L.G. avrebbe operato, omettendo di realizzare una dovuta azione di coordinamento e di vigilanza tra le imprese al fine di eliminare i rischi interferenziali e di adottare le misure tecniche organizzative volte a evitare che i lavoratori a piedi si trovassero in attività nei pressi di attrezzature semimoventi (art. 71 comma 3 all. VI punto 2.2 D.lgs 81/2008).

Al G. veniva contestata la violazione dell'art. 26 citato per non essersi coordinato con la Veneta reti s.r.l. al fine di eliminare i rischi derivanti dall'interferenza delle due ditte.

L'infortunio secondo la ricostruzione del Tribunale era avvenuto nei seguenti termini: L.G., autista di articolato e dipendente della Autotrasporti di G., si era recato presso la Veneta Reti s.r.l., dove riceveva il carico di reti elettrosaldate; poiché si accorgeva che le reti non erano ben sistemate e affinché non sporgessero dal piano di carico otteneva la collaborazione del dipendente della Veneta reti s.r.l., K., il quale, con un carrello elevatore, spingeva utilizzando le apposite forche il carico per compattarlo meglio,

mentre al L.G. veniva richiesto di stringere le apposite cinghie; conclusa l'operazione il K. compiva una manovra di rotazione dell'elevatore senza accorgersi che, con la parte posteriore del mezzo, aveva urtato il L.G. ancora intento a stringere le cinghie.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.F. a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza e articolando i seguenti motivi:

I) violazione di legge con particolare riferimento agli artt. 40 e 41 comma 2 cod.pen..Lamenta che l'autista per contratto non è tenuto alle operazioni di carico durante le quali deve presenziare sorvegliando che vengano svolte correttamente sia sotto l'aspetto tecnico che della sicurezza. Nel caso di specie quindi il L.G. ha svolto mansioni non autorizzate, esorbitanti ed eccentriche rispetto al rischio lavorativo che il garante è tenuto a governare e che quindi hanno interrotto il nesso causale.

II) violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte di Appello non ha chiarito quale sia la condotta concreta che abbia sostanzialmente il difetto di coordinamento e informazione contestata e che secondo un giudizio controfattuale avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, posto che il G. non avrebbe mai potuto prevedere che il L.G. avrebbe partecipato alle operazioni di carico.

2.1 Ha proposto ricorso anche F.F.. che, a mezzo del suo difensore, ha articolato i seguenti motivi:

I) Vizio per mancanza e contraddittoria applicazione dell'art. 71 comma 3 D.lgs n.81/2008 ([/index.php?option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-81&Itemid=59&layout=default](#)) e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che l'attività di carico e scarico e sistemazione del materiale sul veicolo attiene solo all'operatore del carrello; la presenza dell'autista nella zona operativa non era richiesta nè necessaria; la Veneta Reti s.r.l. aveva effettuato tutte le misure precauzionali dovute mediante appositi cartelli di divieto per gli autisti di allontanarsi dal mezzo, di avviso della presenza di carrelli elevatori, rilevatori acustici per preavvertire gli operatori a terra delle operazioni di manovra, formazione ed addestramento del conducente in presenza di personale a terra.

II) Vizio per mancanza e contraddittorietà dell'applicazione dell'art. 26 comma 1 lett.B e comma 2 lett. B D.Lgs n.81/2008 e manifesta illogicità della motivazione. Nel caso di specie il materiale era stato acquistato dalla Manini Prefabbricati s.p.a. con sede in Assisi che aveva indicato per il trasporto del materiale la Ditta G.; la Ditta Manini quindi era il reale committente anche se le spese del trasporto erano a carico della Veneta Reti. Quest'ultima aveva adempiuto agli obblighi di prevenzione dei rischi connessi alla presenza dei carrelli elevatori mediante appositi cartelli e segnalazioni presenti nella guardiola adibita all'accettazione dei mezzi, tra cui il divieto per l'autista di abbandonare il mezzo e comunque di effettuare spostamenti a piedi nei percorsi non protetti.

Diritto

1.1 ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e reiterano doglianze prospettate in appello cui la Corte territoriale ha dato specifica ed esauriente risposta attraverso una motivazione logica e coerente con le risultanze istruttorie già ampiamente argomentate anche dal primo giudice.

2. Alcune considerazioni di premessa giovano ad una più spedita trattazione dei motivi di ricorso appena riassunti.

2.1 La interruzione del nesso di condizionamento, a causa del comportamento imprudente dei lavoratori, secondo i principi giuridici enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 38343 ([/index.php?option=com_content&view=article&id=11831:cassazione-penale-sez-unite-18-settembre-2014-n-38343-thyssenkrupp-le-condanne-inflitte-andranno-ridefinite-ma-non-aumentate&catid=17&Itemid=138](#)) del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv.261106, in motivazione; Sez. 4, n. 33329 del 05/05/2015, Rv.264365; Sez. 4, n. 49821 ([/index.php?option=com_content&view=article&id=8326:cassazione-penale-sez-4-21-dicembre-2012-n-49821-inadeguatezza-dellorganizzazione-aziendale-relativamente-alla-viabilita-interna-del-cantiere-posizioni-di-garanzia-in-materia-di-si&Itemid=138](#)) del 23/11/2012, Rv. 25409) deriva dalla condotta del lavoratore che si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è «interruttivo» non perché «eccezionale» ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Sez.4 n.15124 ([/index.php?option=com_content&view=article&id=16672:cassazione-penale,-sez-4,-27-marzo-2017,-n-](#)

15124-lavori-in-ambienti-confinati-azoto-presente-nel-serbatoio-e-morte-di-un-operaio-appalto-e-responsabilità&catid=17&Itemid=138) del 13.12.2016, Rv.269603).

In tema di rapporto di causalità, ai sensi dell'art.41, terzo comma, cod.pen., il nesso di causalità non resta escluso dal fatto altrui, cioè quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali (Sez. 4, n. 31679 (/index.php?option=com_content&view=article&id=3298:cassazione-penale-sez-4-11-agosto-2010-n-31679-omessa-indicazione-di-rischi-nel-psc-responsabilita-del-dl-per-linfortunio-verificatosi-&catid=17&Itemid=138) del 08/06/2010, Rv. 248113), a meno che tale comportamento non sia qualificabile come concausa qualificata, capace di assumere di per sé rilievo dirimente nella spiegazione del processo causale e nella determinazione dell'evento.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti criticità (Sez.4, n.22044 (/index.php?option=com_content&view=article&id=7312:cassazione-penale-sez-4-07-giugno-2012-n-22044-responsabilita-di-un-coordinatore-per-la-sicurezza-e-foro-non-adequatamente-protetto&catid=17&Itemid=138) del 2.05.2012, n.m.; Sez.4, n.16888 (/index.php?option=com_content&view=article&id=7063:cassazione-penale-04-maggio-2012-n-16888-infornuto-mortale-omissioni-di-un-datore-di-lavoro-e-di-un-capo-reparto-pluralita-di-garanti-in-tema-di-normativa-antinfornutistica&catid=&Itemid=138), del 7/02/2012, Rv.252373). Le disposizioni antinfornutistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infornuti derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n.4114 (/index.php?option=com_content&view=article&id=4575:cassazione-penale-sez-4-03-febbraio-2011-n-4114-trabattello-inadeguato-e-responsabilita&catid=17&Itemid=138) del 13/01/2011, n.m.; Sez.F, n. 32357 (/index.php?option=com_content&view=article&id=3309:cassazione-penale-sez-feriale-26-agosto-2010-n-32357-il-rspp-e-un-ausiliario-del-dl-ed-opera-come-consulente-dello-stesso-la-designazione-a-rspp-non-equivale-a-delega-di-funzioni&c=&Itemid=138) del 12/08/2010, Rv. 2479962).

2.2 Il sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica riguarda anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a singole imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Grava sul datore di lavoro, committente, l'obbligo di valutare i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contestualmente all'interno di un'area. Infatti ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 7 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (/index.php?option=com_content&view=article&id=1144:decreto-legislativo-19-settembre-1994-n-626-artt-1-29&catid=5&Itemid=137#art7) - ora previsti dall'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (/index.php?option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-81&Itemid=59&layout=default) - occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (Sez.4 n.1777 (/index.php?option=com_content&view=article&id=19705:cassazione-penale,-sez-4,-16-gennaio-2019,-n-1777-morte-per-folgorazione-durante-le-operazioni-di-scarico-di-mangime-responsabilita-del-committente-e-rischi-interferenti&catid=&Itemid=138) del 6.12.2018 rv. 27507701). Nel caso poi di committente autotrasportatore il comma 3 bis dell'art. 26 D.lgs n.81/2008 esonera il datore di lavoro dalla redazione del DUVRI quando, come nel caso di specie, la durata del lavoro non è superiore a cinque- uomini giorno. Tale coinvolgimento, funzionale nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude poi la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici, a meno che non risultino inefficaci o dannose ai fini della sicurezza dell'ambiente di lavoro (Sez. 4 n. 18200 (/index.php?option=com_content&view=article&id=15057:2016-05-03-14-48-09&catid=17&Itemid=138) del 7.01.2016 rv 266640-01).

Gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti sui datori di lavoro rappresentano la "cifra" della loro posizione di garanzia e sono rilevanti anche per delimitare l'ambito della loro responsabilità.

L'assolvimento di tali obblighi risponde all'esigenza antinfortunistica - avvertita come primaria anche dal legislatore europeo - di gestire preventivamente tale categoria di rischio.

La vigente tutela penale dell'integrità psicofisica dei lavoratori risente, infatti, della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione globale del sistema di sicurezza aziendale, nonché su un modello collaborativo e informativo di gestione del rischio da attività lavorativa, dovendosi così ricomprendere nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi.

2.3 Giova richiamare a tal proposito che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che, se sono più i titolari della posizione di garanzia come nel caso di specie, G. datore di lavoro della vittima e F.F.. delegato alla sicurezza di la Veneta s.r.l., presso la cui azienda si effettuavano le operazioni di carico del materiale, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (Sez.4 n. 46849 ([/index.php?option=com_content&view=article&id=6431:cassazione-penale-sez-4-19-dicembre-2011-n-46849-pavimentazione-industriale-e-responsabilita-di-un-capocantiere&catid=17&Itemid=138](#)) del 3.11.2011 rv 252149; Sez. 4 n.8593 del 22.01.2008 rv. 238936).

E, ancora, che, quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi un concorso di cause ex art. 41 comma primo cod. pen (Sez. 4 n. 244455 del 22.04.2015 rv 263733-01;sez. 4 n. 37992 del 11.07.2012 rv 254368-01; sez. 4 n.1194 del 15.11.2013 rv 258232).

3. La Corte territoriale ha fatto corretta e coerente applicazione dei principi giuridici sopra esposti, avendo considerato nella individuazione del determinismo causale le condotte omissive delle doverose misure di prevenzione, facenti capo ai titolari delle posizioni di garanzia. In particolare F.F.. delegato alla sicurezza de La Veneta Reti s.r.l. (fol 7) e responsabile dello stabilimento (fol 6 sentenza di primo grado) e G., datore di lavoro della persona offesa L.G..

3.1 Ricorso G..

Il primo e il secondo motivo del ricorso sono manifestamente infondati alla luce dei principi già richiamati al paragrafo 2.

Tra l'altro le doglianze non tengono conto e non si raffrontano con la ricostruzione fattuale operata dai Giudici di merito (cd. doppia conforme) secondo cui l'autista non partecipò alle operazioni di carico ma, in maniera assolutamente scrupolosa e attenendosi alle proprie responsabilità relative al corretto posizionamento del carico durante la marcia, come logicamente affermato dalla Corte territoriale (fol 8), chiese una migliore ricompattazione delle reti, trattandosi di un carico pesante che debordava dal pianale (fol 4 sentenza di primo grado teste Spisal); fu il mulettista di La Veneta reti s.r.l. a richiedere la sua collaborazione per riuscire a tendere meglio le cinghie, mentre lavorava con il muletto per riportare in asse il carico; il tutto senza che le operazioni fossero coordinate da un responsabile di La Veneta reti, in difetto delle misure organizzative di coordinamento e di un'adeguata informazione e formazione da parte del datore di lavoro G. sui rischi e le criticità, sicuramente prevedibili, che si potevano verificare nelle operazioni attinenti al particolare carico di reti metalliche. Tanto più che risulta accertato (fol 8 sentenza di primo grado) che il L.G. aveva sempre trasportato laterizi, era la prima volta che si recava presso La Veneta reti e che il trasporto del materiale richiedeva particolari e specifici accorgimenti per i quali non l'autista non risulta essere stato adeguatamente formato né informato.

3.2 Ricorso F.F..

I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.

Il F.F. è stato correttamente individuato dai giudici di merito quale titolare della posizione di garanzia in quanto delegato alla sicurezza di la Veneta reti S.r.l.

Nel caso di specie la Corte territoriale con argomentazione logica e coerente ha evidenziato che F.F., cui competeva l'obbligo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel proprio ambiente di lavoro, in cui erano destinati ad operare anche terzi, nonché di prevedere le misure di prevenzione e di emergenza necessarie in relazione alla propria attività al fine di assicurare la netta separazione tra gli

autisti e i soggetti incaricati del carico, ha omesso di adottare le misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi alla compresenza di uomini a terra e macchine in movimento (fol 9), secondo quanto prescritto dall'art. 71 D.Lgs 81/2008 (/index.php?option=com_content&view=category&id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-81&Itemid=59&layout=default) all. VI punto 2.2., disposizione che non ha come specifico destinatario solo l'operaio addetto, ma è rivolta alla tutela di chiunque possa entrare in contatto con la macchina. Sul punto, ha logicamente e coerentemente argomentato la Corte territoriale, il F.F. si è limitato a segnalare con cartelli posti nel locale addetto alla ricezione una prescrizione, cioè l'obbligo per gli autisti di rimanere in cabina durante il carico (fol 10), misura assolutamente insufficiente, senza prevedere specifiche misure di sicurezza e una concreta attività di coordinamento e vigilanza in relazione al rischio prevedibile derivante dalla interferenza tra mezzi in movimento e autisti a terra (fol 9), nella specie tra il muletista, che ha operato senza il coordinamento di un preposto, e l'autista cui era stata richiesta un'attività di supporto nel tiraggio delle cinghie per la sistemazione e la sicurezza del carico. Il F.F. ha omesso di valutare il rischio interferenziale prevedibile relativo anche alle criticità connesse alla fase di carico e comunque di assicurare e prescrivere l' adeguata e netta separazione tra gli autisti e i soggetti incaricati delle operazioni con i muletti, ponendo in essere una non adeguata formazione in proposito, volta ad evitare la compresenza di uomini a terra e macchine in movimento come prescritto dall'art. 71 D.lvo all. VI punto 2.2.(fol 9 e 10).

4.In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. F.F.. deve essere condannato anche alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile costituita liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende, nonché F.F.. alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alla parte civile L.G., liquidate in euro duemilacinquecento,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso il 9.04.2019